

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 12 – 2096/2017

OGGETTO: Progetto “*Modifiche da apportare all’autorizzazione n. 372/20016 ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006*”

Comune: *Settimo Torinese*

Proponente: *G.V. EVERGREEN s.r.l.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 20/12/2016 la società G.V. EVERGREEN s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Torino Via Luigi Leonardo Colli n. 3 e partita IVA 10628850017 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Modifiche da apportare all’autorizzazione n. 372/20016 ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006*" in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 22/12/2017 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 5094 del 17/01/2017 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., conferenza istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona richiedendo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della

l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova in un'area produttiva posta lungo l'Autostrada Torino-Milano al Km. 0,500 nel territorio del Comune di Settimo Torinese (Foglio 40 Particelle 17 – 93 – 94 - 95) al confine con il Comune di Torino;
- il proponente è iscritto nel Registro (n. 37/2016) delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in sesta classe (movimentazione inferiore a 3.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- le tipologia di rifiuti attualmente recuperati, i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

Tipologia	Codici cer	Attività di recupero	Quantità massima stoccabile presso il sito (t)	Quantità ritirata (t/a)
6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	[020104] [150102] [170203] [200139] [191204]	R3 R13	50	2.500
6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306] [170203]	R3 R13	30	200
6.5 paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	[070213] [160119] [120105]	R13	30	100
6.11 pannelli sportelli auto	[070299] [070213] [160119] [120105]	R13	30	100
TOTALE				2.900

- le attività di recupero autorizzate sono la messa in riserva [R13] e la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche [R3];
- le attrezzature attualmente autorizzate sono:
 - un separatore per il vaglio dei rifiuti con separazione della frazione granulometrica;
 - dei nastri trasportatori per effettuare le operazioni manuali di selezione;
 - un trituratore SATRIND atto alla deferrizzazione e triturazione dei rifiuti;
 - un impianto di lavaggio con annessa asciugatura, costituito da due vasche di lavaggio e due centrifughe;
 - tre granulatori per la macinazione dei rifiuti di plastica già triturati e lavati;
- l'impianto attualmente autorizzato ha una superficie complessiva di 7.300 mq circa ed è composto da una porzione di un fabbricato industriale (capannone) di circa 2.500 mq e da un'area esterna e scoperta di pertinenza di circa 4.800 mq;

- la gestione dei rifiuti viene effettuata esclusivamente all'interno del capannone; l'area esterna viene utilizzata unicamente per la movimentazione dei veicoli in ingresso ed in uscita dall'impianto e lo stoccaggio delle materie prime seconde (mps);

Stato di progetto

Modifica n. 1 (aggiunta di nuove aree)

- implementazione superfici aggiungendo un nuovo sito, attiguo e contiguo a quello attualmente autorizzato, costituito da un'altra porzione del fabbricato industriale (di cui fa parte l'attuale capannone) e relative aree esterne di pertinenza;
- il nuovo sito ha una superficie complessiva di circa 5.000 mq (nuova porzione di fabbricato di circa 1.400 mq e circa 1.600 mq di aree esterne di pertinenza delle quali 400 mq saranno destinati alla realizzazione di una tettoia fissa;

Modifica n. 2 (variazione attrezzature utilizzate)

- non verranno apportate modifiche alle attrezzature adibite allo svolgimento delle operazioni di cernita e selezione (separatore vibrante e nastri trasportatori); per quanto riguarda le attrezzature adibite alle operazioni di recupero, permarrà tal quale il trituratore industriale SATRIND che però verrà utilizzato esclusivamente per la riduzione volumetrica;
- introduzione delle seguenti nuove attrezzature:
 - sistema di separazione magnetica a correnti parassite utilizzato per separare i metalli ferrosi dai rifiuti di plastica;
 - trituratore monoalbero FORREC modello ECOMAC 1300, utilizzato per rendere omogenea la pezzatura dei materiali plastici prima gli stessi vengano introdotti nell'impianto di lavaggio e asciugatura a ciclo chiuso;
 - i tre granulatori saranno sostituiti da un unico e più performante granulatore CMG modello MC66120 utilizzato per effettuare la macinazione dei rifiuti di plastica già triturati e lavati
 - un separatore triboelettrico per la separazione elettrostatica dei materiali;
 - due silos atti a miscelare eventualmente i materiali trattati;

Modifica n. 3 (variazione layout)

- a seguito delle modifiche sopra illustrate si genererà un nuovo layout d'impianto;
- l'azienda ha ritenuto opportuno dedicare l'inter e più ampia superficie del capannone esclusivamente allo svolgimento delle operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R3] dei rifiuti di plastica in ingresso nell'impianto mentre la nuova tettoia esterna sarà dedicata allo stoccaggio di rifiuti di scarto in regime di deposito temporaneo ex art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (e/o sporadicamente di mps);

Modifica n. 4 (variazione quantitativi di rifiuti gestiti)

Tipologia	Attività di recupero	Quantità attualmente autorizzate		Quantità post-modifica	
		massima stoccabile (ton.)	ritirata annua (ton./a)	massima stoccabile (ton.)	ritirata annua (ton./a)
6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R3 R13	50	2.500	67	14.000
6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	R3 R13	30	200	1	20
6.5 paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	R13	30	100	1	100
6.11 pannelli sportelli auto	R13	30	100	1	20
TOTALE		140	2.900 (di cui 2.700 R3)	70	14.140 (di cui 14.020 R3)

Considerato che:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- il progetto presentato si configura come modifica sostanziale dell'iscrizione in essere;
- con la modifica proposta si passerà dall'attuale sesta classe di iscrizione alla quarta classe (movimentazione annua superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate);

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento risulta classificata da PRGC vigente come "Aree per attività plurifunzionali complesse - Aree per funzioni terziarie complesse (Mf) - Area Mf25 Zona Falchera";
- l'area ricade in seconda classe, sottoclasse II1, della Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico allegata al PRGC;
- la città di Settimo Torinese dovrà esprimersi circa l'ammissibilità dell'intervento proposto;

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta ad alcun vincolo;

3. dal punto di vista progettuale

- le informazioni fornite sono sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento, della gestione dei rifiuti in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- si valuta positivamente la ridefinizione del layout dell'impianto sia dal punto di vista gestionale, con ottimizzazione e razionalizzazione delle aree di stoccaggio e gestione rifiuti, sia dal punto di vista della sicurezza garantendo opportune vie di fuga e di movimentazione;
- si fa comunque salva la necessità di acquisire eventuale documentazione integrativa

nell'ambito della specifica istruttoria che verrà condotta per la modifica dell'iscrizione in essere;

4. dal punto di vista ambientale

- considerata la tipologia di stabilimento, non si rilevano criticità legate alla collocazione di esso sul territorio in un'area produttiva;
- l'estensione dell'attività di gestione rifiuti esistente al capannone attiguo, mantenendo invariate le modalità operative, non comporta significative variazioni rispetto alla situazione in essere;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dallo stabilimento non si originano "acque reflue industriali"; l'impianto di lavaggio è a ciclo chiuso ed è dotato di un sistema di depurazione filtrante e riciclo dell'acqua utilizzata durante il processo di lavaggio ed asciugatura;
- gli unici reflui derivanti dallo stabilimento e recapitanti in fognatura nera sono le "acque reflue domestiche";
- le operazioni di stoccaggio rifiuti sono limitate alla sola porzione interna al capannone dotato di idonea pavimentazione; in ogni caso si rileva che la tipologia di rifiuti trattata è esclusivamente con stato fisico solido;
- non si ravvisano superfici "scolanti" così come definite ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"; esternamente vengono eseguite unicamente operazioni di transito e stoccaggio sotto tettoia;
- si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dal pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta Regionale;

Emissioni in atmosfera

- lo stabilimento non comporta emissioni convogliate in atmosfera tali da dover essere autorizzate ai sensi della parte V del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- sotto il profilo delle emissioni in ambienti di lavoro, le soluzioni tecniche previste forniscono idonee garanzie in merito;

Rumore

- sono stati identificati, quali principali ricettori residenziali presenti nell'area di studio, gli edifici residenziali del quartiere Falchera posti a circa 250 metri dal complesso industriale;
- è stata presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616 dalla quale non emergono criticità in merito;
- si ritiene in ogni caso che dovrà essere effettuata una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dello stabilimento in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Prevenzione incendi

- le attività svolte rientrano nell'elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011;
- si prende atto del fatto che in data 04/11/2016 è stata presentata al Comando Provinciale VV.FF. la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività);
- la riduzione dei quantitativi in deposito è motivata dalla necessità di adeguare l'autorizzazione dell'impianto a quanto riportato nella S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio;

Viabilità

- l'impianto è situato in una zona produttiva/industriale in una posizione raggiungibile, senza necessità di attraversamento di aree sensibili (centri urbani, zone residenziali,...), utilizzando l'Autostrada TO-MI, la Tangenziale A55 di Torino e la SP3 della Cebrosa;
- lo svincolo autostradale di Settimo T.se, con relativo imbocco della Tangenziale di Torino, è situato a circa 1 km;

Ritenuto che:

- le informazioni fornite sono risultate sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 20/12/2016 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dello stabilimento in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte;
- nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Modifiche da apportare all'autorizzazione n. 372/20016 ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006", presentato dalle Società G.V. EVERGREEN s.r.l. - con sede legale in Torino Via Luigi Leonardo Colli n. 3 e partita IVA 10628850017 - dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 23/02/2017

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina